

Sentenza n. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TERNI**

in persona del giudice del lavoro Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero [REDACTED] ruolo generale dell'anno [REDACTED] promossa  
DA

[REDACTED], elettivamente  
[REDACTED] presso lo studio dell'Avv.  
[REDACTED] e rappresentate e difese dall'Avv.to Angelo Fiore Tartaglia  
giusta delega rilasciata a margine del ricorso

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro e legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale  
dello Stato di Perugia, presso i cui uffici in Perugia, via degli Uffici n.12 è  
domiciliata ex lege;

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – COMITATO DI  
VERIFICA DELLE CAUSE DI SERVIZIO**, in persona del Ministro e legale  
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dal funzionario dott. Filippo  
Seminaroti ex art. 417 bis c.p.c. giusta delega in atti ed elettivamente domiciliato  
in Terni, via Bramante n.35

**RESISTENTI**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 7 marzo 2017, parte ricorrente premetteva:

- che [REDACTED] e, Maresciallo dell'Esercito Italiano, decedeva in  
5 [REDACTED] a causa di "[REDACTED] e  
[REDACTED]"



contratto per aver inalato e/o ingerito sostanze cancerogene durante le missioni internazionali di pace alle quali era stato destinato nel periodo dal 1999 al 2005 nei Balcani ed in particolare in Kosovo, località interessate da operazioni belliche con utilizzo massiccio di munizionamento all'uranio impoverito; - che il [REDACTED] aveva operato in condizioni ambientali precarie, esposto a maggiori rischi e fatiche in ambienti caratterizzati da inquinamento bellico e atmosferico; - che il Maresciallo aveva subito, durante lo svolgimento dei suoi incarichi in missioni, una multifattorialità stressogena superiore rispetto a quella che caratterizza la funzione istituzionale; - che il contatto duraturo con un ambiente altamente inquinato e quindi l'esposizione ad esalazioni tossiche e l'inalazione di nano polveri di metalli pesanti determinava l'insorgenza del tumore quindi il decesso; - di aver presentato il [REDACTED], in qualità di moglie del defunto, istanza di riconoscimento di status di "vittima del dovere" in capo a [REDACTED] e con i conseguenziali benefici di cui al D.P.R. n.243/2006; - che tuttavia il Ministero della difesa con decreto n. [REDACTED] respingeva la richiesta; - che con parere n. [REDACTED] (confermato da ulteriore parere negativo [REDACTED] il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio giudicava l'infermità che ha condotto al decesso il [REDACTED] non causalmente né concausalmente riconducibile alle condizioni ambientali ed operative di missione nelle quali aveva prestato il proprio servizio il Maresciallo.

Sosteneva l'erroneità della decisione adottata dal Ministero sull'assunto che il carcinoma che aveva condotto al decesso il [REDACTED] era dipeso da causa di servizio attese le particolari condizioni ambientali ed operative di missione nelle quali aveva operato.

Concludeva citando in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, il Ministero della Difesa chiedendo all'intestato Tribunale: - previa disapplicazione del decreto [REDACTED] emesso dal Ministero della Difesa, del parere [REDACTED] 3 (confermato da ulteriore parere negativo [REDACTED]) del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e della comunicazione del Ministero della Difesa del [REDACTED] di accertare e riconoscere lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere a causa della dipendenza da causa di servizio delle infermità indicate in ricorso in quanto riconducibili alle condizioni ambientali od operative di missione ex art.1 comma 564 della legge n.266/2005 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006 nei confronti di [REDACTED] - di accertare e dichiarare nei confronti di parte ricorrente i benefici di cui alla legge n.206/2006 in particolare: a) alla liquidazione della speciale elargizione per un importo di € 200.000,00 oltre rivalutazione ISTAT; b) alla liquidazione dello speciale assegno vitalizio pari ad € 1.033,00 pro capite e dell'assegno vitalizio di € 500,00; c) il riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dagli artt. 2, 3, 4,



6, 7, 8 e 9 della Legge n.206/2004; - per l'effetto di condannare l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente dei relativi benefici economici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.

Si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze chiedendo preliminarmente l'estromissione del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per difetto di legittimazione passiva in quanto i pareri emessi da tale organo costituiscono atti endoprocedimentali sforniti del requisito di autonoma capacità lesiva che discende solo dall'atto dell'organo che li recepisce e nel merito il rigetto del ricorso attesa la correttezza dell'operato dell'amministrazione.

Si costituiva il Ministero della Difesa eccependo l'inammissibilità della domanda per violazione del principio de ne bis in idem essendo stata proposta davanti al giudice del lavoro la stessa causa già decisa (peraltro in senso favorevole alle parti) davanti al Giudice amministrativo e, per altro verso, per carenza di interesse chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l'amministrazione riconosciuto alle parti istanti (in esecuzione del precedente giudicato) il bene della vita chiesto con il presente giudizio, con spese di lite compensate in caso di adesione della parte ricorrente, altrimenti con condanna alle spese per abuso dello strumento processuale.

Parte ricorrente all'udienza del [REDACTED] aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere solo per il beneficio della speciale elargizione ed allo speciale assegno vitalizio insistendo per l'accoglimento del ricorso per la parte residua.

Nelle note di discussione parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: - di dichiarare la cessazione della materia del contendere solo ed esclusivamente in ordine all'importo della speciale elargizione ed allo speciale assegno vitalizio, con condanna a riconoscere ed erogare: a) - *pro capite* - l'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350, soggetto a perequazione automatica (anch'esso a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo) (*Ex plurimis Cass. SS.UU. 7761/2017*); b) tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (e/o perequazione automatica per gli assegni vitalizi), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.

Nelle note di discussione il Ministero della difesa ha anche evidenziato che qualsiasi ulteriore o diversa pretesa da parte delle ricorrenti avrebbe dovuto



essere fatta valere o in sede di impugnazione ovvero mediante ricorso per l'ottemperanza della pronuncia del Tar Lazio

Quindi sulle conclusioni indicate in epigrafe la causa veniva discussa e decisa come da sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Innanzitutto deve dichiararsi la legittimazione passiva del Ministero della Difesa. in punto di accertamento del diritto alle reclamate provvidenze.

La presenza in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze può giustificarsi per mere ragioni di opportunità (estendergli il giudicato, alla luce dell'art. 3, comma 6, D.P.R. n. 243 del 2006), che, però, a ben vedere, non si ravvisano (v., p. es., nella giurisprudenza amministrativa, T.A.R. Friuli Venezia Giulia dell'11 novembre 2015, n. 509).

Si rileva infatti che, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.243/2006, le Amministrazioni di appartenenza delle vittime del dovere (e soggetti equiparati) hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'ammontare delle somme da inserire in bilancio ai fini della liquidazione delle relative provvidenze, restando peraltro obbligati ad effettuare i relativi pagamenti.

Donde il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si limita a prendere atto dell'ammontare delle somme da inserire in bilancio, e del Comitato di Verifica. per le Cause di Servizio che invece adotta solo atti di natura endoprocedimentale (funditus i pareri) recepiti dal Ministero della Difesa con il provvedimento conclusivo del procedimento di riconoscimento dello status di vittima del dovere per sua natura non immediatamente lesivo della posizione soggettiva dell'avente diritto.

A questo punto occorre dare atto che con sentenza del [REDACTED] [REDACTED] ha annullato il Decreto n. [REDACTED] con il quale il Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza militare e della leva I° Reparto ha respinto l'istanza proposta da [REDACTED] tendente ad ottenere la concessione dei benefici previsti dal D.P.R. n.243/006, nonché gli atti presupposti vale a dire il parere n.2 [REDACTED] reso nell'adunanza n. [REDACTED] del [REDACTED] dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che ha ritenuto la patologia in questione non dipendente da causa di servizio ai sensi del DPR 461/2001 e del DPR 243/2006 ed il parere n. [REDACTED] reso nell'adunanza n. [REDACTED] del [REDACTED] dal precitato Comitato di Verifica che ha confermato il precedente parere negativo facendo, tuttavia, salvi gli ulteriori provvedimenti di



competenza dell'Amministrazione condannata a dare esecuzione alla sentenza secondo i criteri enunciati nella stessa sentenza (cfr. sentenza TAR Lazio allegata alla memoria di costituzione del Ministero della Difesa).

Mette conto evidenziare che nel ricorso dinanzi al TAR Lazio parte ricorrente oltre a chiedere l'annullamento degli atti sopra citati, di cui nel giudizio che ci occupa ha invocato la disapplicazione, ha insistito per il riconoscimento di "... *tutti i benefici economici (equo indennizzo, speciale elargizione, assegno vitalizio, speciale assegno vitalizio, rimborso spese sanitarie, doppia annualità, dieci anni di contribuzione figurativa) e giuridici previsti dal D.P.R. n.243/2006 e leggi collegate*".

Il Giudice Amministrativo non potendosi sostituire alla PA per l'emissione dei provvedimenti di competenza ha emesso una sentenza favorevole alla parte ricorrente condannando l'Amministrazione a dare attuazione al dispositivo di annullamento del rigetto delle istanze con le quali l'odierna parte ricorrente aveva richiesto al Giudice amministrativo gli stessi benefici oggetto del giudizio che ci occupa.

Infatti il D.P.R. n.243/2006, la cui applicazione è stata invocata dinanzi al TAR Lazio, non ha fatto altro che estendere i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere come individuate nel D.P.R. citato ed ai familiari superstiti richiamando le provvidenze di cui alla Legge n.206/2004 (in particolare artt. 1 e 4 del D.P.R. n.243/2006 nella parte in cui estendono alle vittime del dovere i benefici previsti dall'art.6, commi 1° e 2° della Legge n.206/2004 funditus "*possibilità di rivalutazione della percentuale di invalidità*" comma 1° e "*riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato*").

Per quanto qui di interesse la sentenza del TAR Lazio è definitiva e passata in giudicato in quanto non impugnata nei termini di legge (circostanza pacifica inter partes).

Il Ministero della Difesa, in ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio ha rinviato la pratica del [REDACTED] al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che con parere n. [REDACTED] espresso nell'adunanza n. [REDACTED] el [REDACTED] ha riconosciuto l'infermità "[REDACTED]".

[REDACTED] riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione in cui ha operato il [REDACTED], previste dal D.P.R. 7 luglio 2006, n.243.

Quindi il Ministero sulla base della graduatoria unica nazionale n. 22 di marzo 2017 redatta dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativa ai destinatari delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243 del 07.07.2006, con decreto del 12.06.2017 n.137 (comunicato alle ricorrenti in data 31.07.2017) ha liquidato alle odierne ricorrenti il beneficio



economico della speciale elargizione prevista dalla legge n.206/2004 ed estesa alle vittime del dovere, status riconosciuto al Ranocchiaro, dal D.P.R. n.243/2006, beneficio che rivalutato ai sensi della legge 20 ottobre 1990, n. 302 art.8 corrisponde all'importo complessivo di € 226.000,00 (euro 113.000,00 pro capite).

Con successivo decreto n. [REDACTED] (comunicato alle ricorrenti in data [REDACTED]) il Ministero della Difesa ha, altresì, in ottemperanza della citata sentenza TAR Lazio, liquidato alle odierne istanti l'assegno vitalizio, non reversibile di € 258,23 e lo speciale assegno vitalizio, non reversibile di € 1033,00 entrambi a decorrere dal [REDACTED] (cfr. decreti allegati alla memoria del Ministero della Difesa)

L'amministrazione, attesi i tempi necessari di acquisizione di nuovo parere dal Comitato di Verifica e di predisposizione della graduatoria relativa ai destinatari delle provvidenze ex art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243 del 07.07.2006 di competenza del Ministero dell'Interno ha emesso i decreti sopra citati con i quali ha riconosciuto parte delle provvidenze invocate dalle ricorrenti con il giudizio che ci occupa.

La difesa attorea si è associata alla richiesta del Ministero della Difesa di dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla speciale elargizione ed allo speciale assegno vitalizio.

L'integrale soddisfacimento della pretesa attorea con riferimento ai benefici della speciale elargizione ed allo speciale assegno vitalizio consente di dichiarare cessata la materia del contendere in parte qua con integrale compensazione delle spese di lite atteso che nessun colpevole ritardo può imputarsi all'Amministrazione competente.

Mette conto evidenziare in merito che il Ministero della Difesa per dare attuazione alla sentenza del TAR Lazio, depositata nel [REDACTED] ha dovuto attendere i tempi tecnici di acquisizione di nuovo parere dal Comitato di Verifica e della predisposizione della graduatoria unica nazionale n. [REDACTED] redatta dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, relativa ai destinatari delle provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 243 del 07.07.2006 per poi liquidare le provvidenze in questione solo nel giugno 2017 nelle more del presente giudizio.

Punctum pruriens è la sussistenza dell'interesse a proseguire nel giudizio per quanto concerne gli altri benefici invocati e specificati nelle conclusioni del ricorso e delle note di discussione.

Innanzitutto non coglie nel segno l'eccezione di giudicato formatosi anche sulla domanda residuale posto che a ben leggere la sentenza del TAR Lazio si è limitata ad annullare il Decreto n. [REDACTED] il quale il Ministero della Difesa ha respinto l'istanza proposta da [REDACTED], tendente ad ottenere la concessione dei benefici previsti dal D.P.R. n.243/006,



nonché il parere n. [REDACTED] dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che ha ritenuto la patologia in questione non dipendente da causa di servizio ai sensi del DPR 461/2001 e del DPR 243/2006 ed il parere n. [REDACTED] del [REDACTED] dal precitato Comitato di Verifica che ha confermato il precedente parere negativo, senza nulla statuire né in ordine all'an della spettanza dei benefici di legge ai familiari dei defunti cui è stato riconosciuto lo status di vittime del dovere né tantomeno sul quantum, di qui l'inconferenza dell'eccezione.

Avuto poi riguardo alla possibilità di parte attrice di far ricorso al giudizio di ottemperanza ovvero di impugnare la sentenza del TAR Lazio osserva il Tribunale, uniformandosi sul punto all'orientamento della Cassazione, che la Suprema Corte a Sezione Unite proprio in relazione all'inammissibilità del ricorso che ci occupa attesa la prospettata doverosità del rimedio del giudizio di ottemperanza ovvero di impugnazione della sentenza del TAR Lazio ha chiarito: " ... *consistendo l'oggetto del giudizio di ottemperanza nella verifica dell'effettivo adempimento da parte dell'amministrazione pubblica dell'obbligo di conformarsi al comando impartito dal giudice della cognizione, il giudice dell'esecuzione è chiamato non solo ad enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il significato reale, ma anche ad adottare una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione, quando emergano problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l'indispensabile presupposto della verifica dell'esattezza dell'esecuzione. Queste Sezioni unite, tuttavia, hanno, già da tempo, precisato che il suddetto potere integrativo incontra il limite esterno della giurisdizione propria del giudice amministrativo, con la conseguenza che, quante volte la cognizione della questione controversa, la cui soluzione sia necessaria ai fini della verifica dell'esatto adempimento dell'Amministrazione obbligata, risulti devoluta ad altro giudice, soltanto questi può provvedere al riguardo (arg. ex Cass., sei un., 30 giugno 1999, n. 376; Id., 21 giugno 1995, n. 7014; Id., 12 gennaio 1993, n. 272) (cfr. Cass. SS.UU. n.17633 del 20.11.2003 richiamata anche da Cass. SS.UU. del 19/07/2006, n. 16469).*

In applicazione di questi principi e posto che, come emerge dalla sentenza del TAR Lazio, la statuizione in ordine alla tipologia dei benefici da riconoscere ai familiari delle vittime del dovere nonché ai criteri di liquidazione delle prestazioni erogate dal Ministero della Difesa non sono certamente desunte né desumibili in via interpretativa dalla decisione ottemperanda, rispetto alla quale costituiscono dichiaratamente un quid novi, diviene rilevante stabilire se il giudice a quo avesse o meno giurisdizione sulla relativa controversia.

Reputa il Tribunale di dover concludere, in aderenza a quanto sopra richiamato, per la ammissibilità del ricorso per la parte residua ostando al



giudizio di ottemperanza il limite esterno alla giurisdizione del Giudice Amministrativo in quanto le pretese rivendicate dalle odierni ricorrenti afferiscono a diritti soggettivi.

Sussiste, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario e, più specificatamente, del giudice del lavoro stante la natura assistenziale dei benefici conseguenti al riconoscimento dello status di "vittima del dovere".

Anche la più recente giurisprudenza di legittimità, in una pronuncia a Sezioni Unite, ha affermato che: "In relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della l. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 l. cit., o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse.

*Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con la P.A. un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale" (Cass. Sezioni Unite, 11 aprile 2018 n. 8982).*

Deve, pertanto, ritenersi corretto quanto statuito dal TAR Lazio nella [REDACTED] contenente la previsione della possibilità di riproposizione della causa dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 del C.p.A.

Le prestazioni a favore delle vittime del dovere non dipendono infatti da scelte discrezionali dell'amministrazione, bensì dal mero accertamento, a carattere vincolato, della sussistenza dei presupposti di fatto richiesti dalla normativa, con la conseguente sussistenza di una posizione di diritto soggettivo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23396/2016).

Orbene venendo al merito nelle note di discussione parte ricorrente ha ridotto la domanda vale a dire la liquidazione dello speciale assegno vitalizio – pro capite -, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nel maggiore importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350, soggetto a perequazione automatica (anch'esso a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), richiamando la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.7761/2017 ed il riconoscimento ed erogazione di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9.

La domanda di adeguamento del beneficio economico è fondata.



Identica fattispecie è stata già esaminata di recente dalla Corte di legittimità che ha stabilito che in tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria (Cass. sez. un. 27.3.2017, n. 7761).

Vista l'autorevolezza del precedente, pronunciato nell'esercizio della funzione di nomofilachia assegnata dall'ordinamento alle Corti di Cassazione, è rilevato che comunque non sussistono valide ragioni [REDACTED] cui motivazioni comunque si rimanda, in particolare [REDACTED] dichiarato il diritto delle due ricorrenti di vedersi adeguato l'importo dell'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 4 del DPR n. 243/2006, nella misura mensile di € 500,00, con la medesima decorrenza già riconosciuta.

Di conseguenza, il Ministero della difesa va condannato a pagare ad entrambe le ricorrenti la differenza tra quanto dovuto e quanto percepito, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

Le due ricorrenti, quali eredi di soggetto equiparato alle vittime del dovere, hanno poi richiesto le ulteriori prestazioni previste in favore dei superstiti e dei familiari delle vittime del dovere.

In particolare, le ricorrenti hanno rivendicato: a) l'incremento della retribuzione pensionabile di una quota del 7,5% ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o trattamento equipollente; b) l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buonuscita.

Sul punto, e a prescindere dalla circostanza che le due ricorrenti non allegano l'interesse ad agire (non avendo specificato se siano o meno lavoratrici dipendenti, pubbliche o private), va comunque osservato che i due benefici richiesti sono previsti in favore degli eredi superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (cfr., in particolare, artt. 2,3,4 e 9 della legge n. 206 del 2004).

I benefici previsti invece per le vittime del dovere e soggetti equiparati (come il dante causa delle ricorrenti) sono quelli previsti dal DPR n. 243/2006 (emanato in base all'art. 1, comma 565, della legge n. 266 del 2005) ed in particolare sono quelli previsti dalle leggi n. 466/1980, n. 302/1990, n. 407/1998 e n. 206/2004 e successive modificazioni, leggi queste espressamente richiamate dall'art. 1, comma 1, lett. a) del citato DPR n. 243/2006.

Ebbene, dette disposizioni non prevedono in favore degli eredi delle vittime del dovere e soggetti equiparati, i due benefici di cui alle lett. a) e b) di cui sopra, richiesti dalle ricorrenti (e cioè, l'incremento della retribuzione



pensionabile di una quota del 7,5% ai fini della pensione e dell'indennità di fine rapporto o trattamento equipollente; e l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi ai fini della pensione e della buonuscita).

Come detto, infatti, i due citati benefici sono previsti solo per gli eredi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Tale differenziazione non è irragionevole, poiché la legge n. n. 266 del 2005 non ha provveduto alla unificazione della categoria delle vittime del dovere con quella delle vittime della criminalità organizzata, avendo solo fissato l'obiettivo di un progressivo raggiungimento di tale fine; né tale interpretazione si pone in contrasto con l'art. 3 Cost., trattandosi di erogazioni speciali previste per categorie portatrici di diritti posti a presidio di differenti valori, sia pure tutti di rilevanza costituzionale (così, da ultimo, Cass. sez. un. 25.9.2018, n. 22753).

Sul punto, pertanto - e a prescindere come detto dal difetto di prova dell'interesse ad agire delle due ricorrenti - la domanda deve essere disattesa.

E' invece stato espressamente esteso anche agli eredi delle vittime del dovere e soggetti equiparati il beneficio dell'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria, il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203 (diritto ai medicinali di fascia C gratuiti) benefici sanciti dall'art. 9 l. 206/04 (art. 15 della legge n. 302/1990, espressamente richiamato dall'art. 4, comma 1, lett. a) n. 2) del DPR n. 243/2006), nonché l'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 legge 206 del 2004 richiamato dall'art.4 del D.P.R. N.243/2006,

Le due ricorrenti, pertanto, quali familiari superstiti di soggetto equiparato a vittima del dovere, hanno diritto a detti benefici.

Spese di lite.

La natura processuale della pronuncia nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio di carenza di legittimazione passiva consente di compensare integralmente le spese di lite con parte ricorrente.

Tenuto conto della dichiarazione di cessazione della materia del contendere per soddisfacimento integrale di alcune domande proposte dalla parte ricorrente con il presente giudizio e dell'accoglimento parziale delle residue domande attoree le spese di lite tra parte ricorrente ed il Ministero della Difesa possono essere compensate nella misura di  $\frac{3}{4}$ .

Il Ministero della Difesa deve essere condannato al pagamento in favore della parte ricorrente nella misura di  $\frac{1}{4}$  delle spese del giudizio liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

**P.Q.M.**



Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione:

- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento ai benefici della speciale elargizione ed allo speciale assegno vitalizio;
- dichiara il diritto di [REDACTED] di vedersi adeguato l'importo dell'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, del DPR n. 243/2006, nella misura mensile di € 500,00 alla decorrenza riconosciuta e condanna di conseguenza il Ministero Della Difesa a pagare ad entrambe le ricorrenti, la differenza tra quanto dovuto e quanto percepito, oltre interessi legali dal dovuto fino al saldo;
- dichiara il diritto di entrambe le ricorrenti all'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria;
- dichiara il diritto di entrambi le ricorrenti all'assistenza psicologica ex art. 6 comma 2 legge 206 del 2004,
- dichiara il diritto di entrambe le ricorrenti ai medicinali di fascia C gratuiti;
- rigetta per il resto il ricorso in quanto infondato;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio;
- compensa le spese di lite tra la parte ricorrente ed il Ministero della Difesa nella misura di  $\frac{3}{4}$ ;
- Condanna il Ministero della Difesa a rifondere alla parte ricorrente  $\frac{1}{4}$  delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Terni, il [REDACTED]

Il giudice  
Manuela Olivieri

